

il gestore e l'A.S.L. di ubicazione, che dovrà essere stipulato successivamente al presente atto. Pertanto, a seguito di ciò, le rette a carico degli ospiti dovranno essere effettivamente applicate negli importi al netto della remunerazione regionale. Tali rette, già dichiarate dall'ente medesimo, sono state in premessa indicate;

4) di stabilire che l'A.S.L. di ubicazione della struttura dovrà provvedere a trasmettere alla Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale, con tempestività, copia del contratto suddetto, stipulato sulla base dello schema tipo approvato con d.g.r. n. 12618/03 - All. B;

5) di disporre che, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, l'A.S.L. di competenza provveda all'effettuazione di una ulteriore visita di vigilanza, al fine della verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento;

6) di disporre la comunicazione del presente atto alla Commissione Consiliare competente, all'ente gestore interessato, nonché all'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente;

7) di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20040118)

(3.1.0)

D.g.r. 13 settembre 2004 - n. 7/18708

Accreditamento di Centri Diurni Integrati per anziani non autosufficienti (C.D.I.) - (Obiettivo gestionale 6.5.1.2 «Sviluppo della rete dei servizi e degli interventi per le persone in condizioni di fragilità»)

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di accreditare, a decorrere dalla data di approvazione della presente deliberazione, i Centri Diurni Integrati per anziani non autosufficienti (C.D.I.) elencati nell'allegato I, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, con l'applicazione della remunerazione giornaliera provvisoria per ospiti quantificata:

- in euro 3 per i C.D.I. che garantiscano una accoglienza inferiore a 4 ore consecutive,
- in euro 15 per i C.D.I. che garantiscano una accoglienza di almeno 4 ore consecutive ed inferiore ad 8 ore consecutive,
- in euro 29 per i C.D.I. che garantiscano una accoglienza di almeno 8 ore consecutive;

3. di stabilire che l'assegnazione delle remunerazioni giornaliere di cui al precedente punto 2), a carico del Fondo Sanitario Regionale, decorrerà dalla data di stipulazione del contratto tra i Legali Rappresentanti degli Enti gestori dei C.D.I. accreditati e i Legali Rappresentanti delle A.S.L. di ubicazione delle strutture, in base allo *schema-tipo di contratto* di cui all'allegato A della d.g.r. 9 maggio 2003, n. 12903, richiamata in premessa;

4. di stabilire che le A.S.L. di ubicazione delle strutture dovranno trasmettere alla Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale copia del contratto suddetto;

5. di disporre che, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, le A.S.L. di competenza provvedano all'effettuazione di ulteriori visite di vigilanza, al fine della verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento,

6. di disporre la comunicazione del presente atto alla Commissione Consiliare competente, agli Enti gestori interessati nonché alle Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti;

7. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

ALLEGATO 1

ASL	Denominazione struttura	Sede struttura	N. posti accreditati
1	BS C.D.I. c/o R.S.A. Santa Maria della Neve	Via Romanino, 18 - 25055 Pisogne (BS)	15
2	Mi Città C.D.I. c/o R.S.A. «Virgilio Ferrari»	Via Panigarola, 14 - 20139 Milano	22
3	Mi Città C.D.I. «Segesta» c/o R.S.A. comunale	P.le Segesta, 11 - 20148 Milano	15

	ASL	Denominazione struttura	Sede struttura	N. posti accreditati
4	Mi Città	C.D.I. «Santa Giulia»	Via Pitteri, 81 - 20134 Milano	20
5	Mi Città	C.D.I. «Giolli» c/o R.S.A. comunale	Via Giolli, 29 - 20162 Milano	30
6	MI 3	C.D.I. «Bosco in Città»	Via Martin Luther King, 4 - 20047 Brugherio (MI)	30
Totale posti accreditati				132

(BUR20040119)

(3.1.0)

D.g.r. 13 settembre 2004 - n. 7/18709

Accreditamento della Residenza Sanitario Assistenziale dell'A.S.L. di Lodi e con sede in Lodi, a seguito della riconversione dell'ex Ospedale Psichiatrico Femminile. Finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2004

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1) di accreditare, con decorrenza dalla data di approvazione del presente atto, a seguito della riconversione dell'ex Ospedale Psichiatrico Femminile, la Residenza Sanitario Assistenziale dell'A.S.L. di Lodi, con sede in Lodi, relativamente a n. 60 posti letto, sulla base delle verifiche compiute dalla competente A.S.L. di Lodi;

2) di confermare che la struttura in oggetto è obbligatoriamente tenuta ad accettare il sistema di vigilanza e controllo previsto dalla normativa vigente ed è tenuta a rispettare tutti gli altri obblighi di cui alle dd.g.r. n. 7435/01 e n. 12618/03;

3) di riconfermare che l'onere per il ricovero degli ospiti anziani ex O.P. di fascia B rimane a totale carico del Fondo Sanitario Regionale, come previsto dalla d.g.r. n. 16264/04, anche a seguito della riconversione oggetto della presente deliberazione;

4) di disporre che, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, l'A.S.L. di competenza provveda all'effettuazione di una ulteriore visita di vigilanza, al fine della verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento;

5) di disporre la comunicazione del presente atto alla Commissione Consiliare competente, all'ente gestore interessato, nonché all'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente;

6) di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20040120)

(3.1.0)

D.g.r. 13 settembre 2004 - n. 7/18710

Accreditamento della Residenza Sanitario Assistenziale per disabili «C.R.C.R.C. Airone» con sede in Pavia, viale Sardegna, 80/C. Finanziamento a carico del Fondo Sanitario

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 «Riordino della disciplina in materia sanitaria» e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il d.P.R. 14 gennaio 1997 «Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private»;

Vista la l.r. 11 luglio 1997, n. 31 «Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali» e successive modifiche ed integrazioni, e, in particolare, gli artt. 4 e 12 per quanto relativo alla competenza delle Amministrazioni provinciali in materia di autorizzazione al funzionamento dei servizi;

Vista la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112»;

Visti i dd.p.c.m. 14 febbraio 2001 «Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio sanitarie» e 29 novembre 2001 «Definizione dei livelli essenziali di assistenza»;

Richiamate

- la d.g.r. 7 aprile 2003, n. 12620 «Definizione della nuova